

Oggetto: L.R. 07.11.2003 n. 27 art. 66 - D.P.R. 06.06.2001 n.380.

Indicazioni generali per uniformare le procedure di deposito dei progetti in zona sismica 2 e nei Comuni o parti del loro territorio interessati da opere di consolidamento degli abitati.

Premesse

Come previsto dal combinato degli artt. 6 e 7 della L.R. 38/2004 dal 01.07.2005 il controllo dei progetti in zona sismica 2 può avvenire con metodo a campione.

La Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2122 del 02.08.2005 ha stabilito i criteri e le modalità attuative per l'effettuazione del suddetto controllo a campione.

Pertanto quest'Ufficio, di propria iniziativa e per agevolare gli enti e le persone a vario titolo interessate, ritiene di dare delle indicazioni più dettagliate sulle modalità di attuazione per uniformare il comportamento in ambito provinciale.

Vengono inoltre allegati i modelli A "richiesta autorizzazione e B "richiesta certificato di rispondenza".

Indicazioni per la presentazione dei progetti in zona sismica 2 e nei Comuni o parti del loro territorio interessati da opere di consolidamento degli abitati.

I progetti di tutte le opere previste dagli artt. 93 e 61 del D.P.R. 380/2001 devono essere depositati, **prima dell'inizio dei lavori** ed in **triplice** copia, allo sportello unico del Comune competente per territorio.

Al progetto deve essere allegato, **in bollo**, il modello A nel quale sono indicati tutti gli elementi identificativi del progetto e delle competenze professionali a vario titolo interessate alla realizzazione dello stesso, **allegando un'ulteriore marca da bollo**.

All'atto del deposito i progetti vengono sommariamente esaminati da un incaricato dell'Ufficio comunale al solo scopo di verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione, senza alcun sindacato di merito in ordine al progetto.

Una copia completa della documentazione presentata, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, viene restituita all'interessato ed un'altra viene trasmessa all'Ufficio del Genio Civile di Belluno.

Il deposito **non** costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori.

Nei casi specifici il deposito dei progetti può valere anche come denuncia dei lavori ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/2001.

Disposizioni generali sulla modalità di controllo dei progetti in zona sismica 2 e nei Comuni o parti del loro territori interessati da opere di consolidamento degli abitati.

Il controllo dei progetti si svolgerà con il metodo a campione, determinato mediante estrazione casuale, secondo i criteri e le modalità indicate dalla delibera di Giunta Regionale n. 2122 del 02.08.2005.

Al fine dell'attivazione del procedimento di estrazione a campione si rendono necessari i seguenti adempimenti:

- b) il Genio Civile provvederà, con frequenza determinata dal Responsabile dell'Ufficio, all'estrazione dei progetti con il metodo a campione. All'estrazione potranno assistere i soggetti interessati;
- c) al termine delle operazioni di sorteggio, verrà redatto un verbale, cui sarà allegato l'elenco dei progetti sorteggiati da sottoporre a verifica tecnica. Il tutto verrà esposto all'albo del Genio Civile;
- d) l'esame dei progetti avverrà nei tempi e con le modalità previste nella succitata delibera. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni (da presentarsi in triplice copia) saranno richiesti direttamente dal Genio Civile agli interessati;
- e) all'esito positivo delle operazioni di controllo verrà rilasciata, dal Genio Civile, l'autorizzazione a costruire;
- f) qualora l'esame del progetto sia negativo il Genio Civile procederà agli adempimenti di competenza, secondo le normative vigenti, e dandone comunicazione a tutti gli interessati;
- g) le eventuali varianti al progetto, che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, sono soggette agli stessi adempimenti previsti per i nuovi progetti;
- h) le eventuali varianti di modesta entità, come definite dalla delibera della Giunta Regionale, potranno essere depositate unitamente al certificato di collaudo statico;
- i) per i progetti non estratti sarà rilasciata un'apposita attestazione.

Per le opere appartenenti alle categorie A) e F), di cui alla D.G.R.V. n. 2122 del 02.08.2005, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'autorizzazione a costruire prevista dagli artt.94 e 61 del D.P.R. 380/2001.

Certificato di rispondenza alle norme sismiche delle opere eseguite in zona sismica 2.

Per tutti i progetti depositati presso lo sportello unico deve essere data, a strutture portanti scoperte e ultimate ed allegando il certificato di collaudo statico, **comunicazione, in bollo, all'Ufficio del Genio Civile di Belluno** che, a seguito dell'esito favorevole di accertamento -sopralluogo, provvede a rilasciare l'attestazione, **in bollo**, della perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche.

Non è previsto il rilascio di alcun certificato o attestazione per le opere realizzate nei territori comunali o loro parti, dichiarati da consolidare ai sensi dell'art.61 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e non classificati sismici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(dott. ing. A. Luchetta)

per eventuali chiarimenti:

- arch. Adolfo Majer tel. 0437-946110
- geom. Oriana Colmanet tel. 0437-946115
- per.ed. Tarcisio De Col tel. 0437-946114
- sig.ra Gigliola Rossa tel. 0437-946108
- sig.ra Alessandra De Kunovich tel. 0437-946139

Orario per il pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45.

Telefax Genio Civile: 0437-946141

Email: geniobl.sismica@regione.veneto.it

geniobl@regione.veneto.it

indicazioni x presentazione domanda/gr